

Allegato A

REDDITO DI LIBERTA' - LINEE OPERATIVE

PREMESSA

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 è stato istituito a livello nazionale il "Reddito di libertà". Tale decreto ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

DESTINATARIE

Donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà. La misura è applicabile alle donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie, oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e alle straniere aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria.

SCOPO

Il "Reddito di libertà" è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

MISURA

Il "Reddito di libertà", stabilito nella misura massima di € 400,00 mensili pro-capite, è concesso in un'unica soluzione per un massimo di dodici mesi. Il contributo è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, quali il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpl, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.).

LINEE OPERATIVE

L'attivazione della richiesta di norma viene effettuata dal Centro Anti Violenza (di seguito CAV) che:

- provvede alla compilazione della parte di competenza e alla sottoscrizione della stessa;
- se possibile, provvede a inviare comunicazione al case manager;
- invita l'interessata a prendere un appuntamento con il servizio;
- fornisce indicazioni alla donna su dove presentare la domanda;

Il Servizio Sociale:

- procede alla fissazione di un colloquio, ove necessario;
- procede alla compilazione della domanda per la parte di competenza e alla sottoscrizione della stessa;
- fornisce indicazioni alla donna su dove presentare la domanda.

L'attivazione della richiesta può avvenire anche su iniziativa del Servizio Sociale, purché vi sia il preliminare accordo con il CAV.

Sarà cura della donna interessata presentare la domanda debitamente compilata presso i competenti uffici della Società della Salute, il cui elenco è contenuto nell'allegato 2.

Si ricorda che è requisito fondamentale per l'accesso alla misura la residenza sul territorio afferente alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, oltre che essere in carico al CAV.

Prioritariamente il CAV proporrà la misura alle donne già in carico allo stesso e al Servizio Sociale.

In allegato alla presente:

- modulo di domanda (all. 1);
- elenco degli uffici preposti alla raccolta delle domande, comprensivo di orari e modalità di accesso (all. 2).